

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2021)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(SCHIETROMA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1982

Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Con il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate da enti pubblici nazionali o interregionali in attuazione delle norme sul completamento dell'ordinamento regionale contenute nella legge 22 luglio 1975, n. 382, si è, fra l'altro, disposta la soppressione, lo scorporo e la riforma di numerosi enti, con il passaggio del relativo personale alle Regioni ed altri enti pubblici ovvero alle amministrazioni dello Stato.

Nel programmare i predetti trasferimenti non è stata adeguatamente considerata la situazione in cui si sarebbe venuto a trovare il personale interessato per quanto riguarda il trattamento di fine servizio sia di quiescenza che di previdenza. Le stesse previsioni contenute nei singoli provvedimenti legislativi, in assenza di un organico indirizzo, hanno spesso previsto norme contraddittorie od incomplete, che non consentono di definire in modo corretto ed uniforme le posizioni del personale che è già cessato o che sta per cessare dal servizio.

La difficoltà di soluzione del problema risiede infatti nella estrema varietà di situazioni normative che in atto caratterizzano i predetti trattamenti, varietà in diretto rapporto con l'appartenenza del personale ad enti con discipline molto diversificate per quanto attiene alle norme in materia pensionistica di trattamento di fine servizio in capitale non sempre automaticamente sovrapponibili nella loro portata, senza una specifica normativa, a quelle previste nelle strutture di destinazione.

Allo scopo di ricondurre ad organicità la complessa materia, si è ritenuto di assumere a criteri guida quelli già adottati sul piano legislativo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 per il personale degli enti mutualistici soppressi destinato alle unità sanitarie locali, criteri informati in concreto ad assicurare al personale, in via normale, la tutela previdenziale nella forma della pensione propria delle amministrazioni od enti di destinazione con possibilità di opzione per la forma assicurativa in atto per il personale che ne abbia convenienza.

Circa il trattamento di fine servizio in capitale, si prevede invece la ricongiunzione d'ufficio nell'ambito degli ordinamenti degli enti di destinazione con versamento degli importi delle indennità maturate presso lo ente di provenienza.

A tali fini risponde il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento. Esso consta di 13 articoli dei quali, di seguito, si espone il contenuto.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 riguardano l'area di applicazione delle norme ed i trattamenti di quiescenza sotto forma di pensione nella triplice prospettiva del trasferimento, rispettivamente, alle Regioni, agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, e allo Stato.

L'articolo 5 prevede il trasferimento alla gestione speciale costituita presso l'INPS, con decorrenza primo luglio 1981, dei fondi integrativi di previdenza del personale dell'ENPAS, ENPDEDP ed ENPALS. Per quanto concerne l'INADEL, considerato che presso detto ente è in vigore un trattamento integrativo della indennità di liquidazione, anziché della pensione, si ritiene necessario rinviare ad altra occasione la sistemazione normativa della materia.

Detta gestione speciale, al cui finanziamento dovrà provvedere l'ufficio liquidazioni del Ministero delle finanze, erogherà i trattamenti di previdenza e di quiescenza al personale che esercita l'opzione di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 per il mantenimento dei trattamenti pregressi.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano i trattamenti di fine servizio in capitale, per i quali il personale trasferito conserva nelle amministrazioni di destinazione l'anzianità complessiva maturata fino alla data del trasferimento con conseguente regolarizzazione mediante il passaggio delle quote di indennità maturata alle amministrazioni di destinazione.

L'articolo 9 regola lo svincolo degli accantonamenti delle quote d'indennità di fine servizio costituiti mediante polizza di assicurazione.

L'articolo 10 è diretto ad estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presente disegno di legge anche al personale dell'ENPI, dell'ANCC e della CRI.

L'articolo 11 prevede il pagamento dell'indennità di fine servizio da parte del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la parte non dovuta dagli enti pubblici soppressi o privatizzati al personale assegnato ai ruoli unici e cessato dal servizio nel periodo 1° aprile 1979-31 dicembre 1980.

L'articolo 12 stabilisce la regolarizzazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione della legge, delle posizioni debitorie previdenziali per il personale assegnato provvisoriamente ai ruoli unici e per il periodo

di permanenza in detti ruoli, nei confronti dell'INPS, INAIL, INADEL e delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per le pensioni ai sanitari.

Infine, con l'articolo 13 si estendono i benefici previsti per i dipendenti statali al personale di quegli enti che all'atto della soppressione degli stessi fruiva di un trattamento equiparato ai dipendenti civili dello Stato e si sancisce, per le graduatorie da effettuare per l'attribuzione retroattiva delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità nei confronti del personale degli enti soppressi, l'applicazione del solo criterio dell'anzianità di qualifica e di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi)

Al personale degli enti interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, che è stato trasferito o assegnato alle regioni, agli enti locali o agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero alle amministrazioni dello Stato, con le modalità di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché al personale di cui all'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ed a quello comunque già destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Personale trasferito alle regioni)

Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui al precedente articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari per le categorie di rispettiva appartenenza.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si

applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonchè per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

Al personale indicato nel presente articolo, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza e trasferiti all'INPS ai sensi del successivo articolo 5. La opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma e che nell'amministrazione od ente di provenienza era iscritto al fondo integrativo di previdenza si provvederà a carico del fondo integrativo o della relativa gestione di liquidazione alla restituzione dei contributi integrativi versati maggiorati degli interessi composti del 4,50 per cento annuo. La restituzione sarà disposta, salvo quanto stabilito al precedente secondo comma per i servizi riscattati, in favore dell'interessato e delle Casse pensioni di cui al primo comma secondo il rapporto esistente fra i contributi versati al fondo a carico del lavoratore e quelli a carico dell'ente datore di lavoro.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 75, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 3.

(Personale assegnato ad altri enti pubblici)

Il personale di cui al precedente articolo 1 assegnato ad altro ente pubblico è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regi-

me previdenziale obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identità di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, nonché con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al personale indicato nel presente articolo che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale già iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo trasferirà al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti.

Qualora presso l'ente di destinazione non sia previsto alcun fondo integrativo di previdenza, al dipendente è data facoltà, in alternativa all'opzione di cui al precedente terzo comma, di chiedere la restituzione dei contributi versati al fondo integrativo di previdenza con l'interesse composto del 4,50 per cento annuo. Per il personale che presso il nuovo ente venga iscritto ai fini del trattamento di pensione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la somma anzidetta è ripartita fra il dipen-

dente e la Cassa medesima secondo il rapporto esistente fra i contributi versati al fondo integrativo da parte del lavoratore e da parte dell'ente datore di lavoro.

Il trattamento previsto nel precedente comma è esteso al personale di cui al presente articolo e degli articoli 2, 4 e 13, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel comma stesso semprechè ne faccia richiesta entro sessanta giorni dalla predetta data.

Art. 4.

(Personale assegnato allo Stato)

Al personale di cui al precedente articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-*quinquies*, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano a decorrere dalle rispettive date di inquadramento le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modifiche ed integrazioni.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella indicata nel precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti gli altri servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonchè per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare

per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza già esistenti presso gli enti di provenienza e trasferiti all'INPS ai sensi del successivo articolo 5.

L'opzione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del definitivo inquadramento o a quella di cessazione dal servizio, se anteriore, continueranno ad applicarsi al personale di cui al presente articolo le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico, di attività e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti e delle gestioni di provenienza nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

Per il personale che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente terzo comma si applica la disposizione di cui al penultimo comma del precedente articolo 2, salvo l'acquisizione dei contributi integrativi, da ripartire tra dipendente ed amministrazione statale. La stessa disposizione si applica al personale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, già iscritto ai fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, che non si sia avvalso del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 75, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 5.

(Opzione)

I fondi integrativi di previdenza costituiti presso l'ENPAS, l'ENPDEDP e l'ENPALS nonchè il fondo di previdenza del personale dell'ONIG sono trasferiti, con effetto dal 1° luglio 1981, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Dalla stessa data, l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai predetti fondi con le modalità di cui al citato articolo 75.

In favore del personale che esercita l'opzione prevista dai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché del personale cessato dal servizio nel periodo di temporanea assegnazione ai ruoli unici ai sensi dell'articolo 1-terdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la speciale gestione dell'INPS di cui al precedente comma provvede all'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza. Le stesse disposizioni regolamentari si applicano anche per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali, che rimangono ripartiti secondo le proporzioni previste dalle disposizioni regolamentari medesime. Rimane fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al finanziamento della predetta gestione speciale ad esaurimento provvede, per le posizioni previdenziali relative al personale di cui al precedente comma in servizio ed in quiescenza, l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura maturati alla data di cessazione dell'ente di provenienza, imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazione. Nel caso di insufficienti disponibilità delle gestioni di liquidazione, l'ufficio liquidazioni provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per il personale degli enti di cui al primo comma, il trasferimento dei rispettivi capitali di copertura è effettuato a carico dei fondi integrativi di previdenza e, in mancanza delle necessarie disponibilità, dei relativi enti.

Per i periodi successivi alla cessazione dell'ente di provenienza e fino alla data del definitivo inquadramento gli oneri per la regolarizzazione contributiva sono posti a carico delle amministrazioni o enti che utilizzano il personale. Al trasferimento dei

relativi contributi provvederanno le stesse amministrazioni o enti che utilizzano il personale ovvero l'ufficio liquidazioni nel caso in cui i contributi stessi siano acquisiti dai rispettivi fondi integrativi di previdenza, gestiti dallo stesso ufficio.

L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata dal personale nei cui confronti abbia trovato applicazione il quarto comma del precedente articolo 3.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i fondi integrativi di pensione previsti dall'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, o comunque costituiti presso enti pubblici, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, la quale rimane fissata nella stessa misura dovuta ai titolari di trattamenti integrativi a carico della speciale gestione indicata nel primo comma.

Per le pensioni integrative aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, viene corrisposta nella misura indicata nel comma precedente.

Art. 6.

(Indennità premio di servizio)

Il personale di cui al precedente articolo 2 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali, conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma le amministrazioni o gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione provvederanno a versare all'INADEL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i cor-

rispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai precedenti commi secondo e terzo, è corrisposta, a cura dell'INADEL, ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.

Art. 7.

(Indennità di anzianità o equivalente)

Al personale di cui al precedente articolo 3 compete l'indennità di anzianità o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipendenti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione o l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione.

A tal fine le amministrazioni o gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni previdenziali o di liquidazione provvederanno, ciascuna per la parte di propria pertinenza, a versare agli enti di destinazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al precedente comma.

L'ente di destinazione provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo all'indennità di anzianità o equivalente, secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo l'eventuale eccedenza, rispetto all'importo versato di cui al precedente comma, al personale interessato.

Art. 8.

(Indennità di buonuscita)

Il personale di cui all'articolo 4 è iscritto, ai fini dell'indennità di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'ENPAS a decorrere dalle date di inquadramento previste dagli articoli 24 e 24-quinquies, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché dall'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

In relazione agli inquadramenti di cui al precedente comma, le amministrazioni e gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni previdenziali o di liquidazione provvederanno a versare all'ENPAS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di

tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennità stesse, a norma del precedente secondo comma.

L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennità di cui al precedente terzo comma è utile oltrechè per il computo dell'indennità di buonuscita anche per l'acquisizione del diritto alla stessa.

Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui al precedente articolo 4, terzo comma, può chiedere il riscatto, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Nei confronti del personale di cui al comma precedente o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti può esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973.

Art. 9.

(Svincolo delle polizze di assicurazione)

Per gli effetti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi secondi, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare le polizze di assi-

curazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi della legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento, agli enti contraenti e alle competenti gestioni di liquidazione, del relativo valore di riscatto, che non potrà comunque essere inferiore alle quote di indennità versate maggiorate degli interessi legali.

Art. 10.

(Norma di estensione)

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dell'Associazione italiana della croce rossa in relazione all'amministrazione cui è trasferito.

Art. 11.

(Regolarizzazione del trattamento di fine servizio del personale cessato nel periodo di temporanea assegnazione ai ruoli unici)

Alla liquidazione e al pagamento dell'indennità di fine servizio, dovuta al personale assegnato, ai sensi dell'articolo 1-terdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 618, e cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1979 e il 31 dicembre 1980, provvede, per la parte non dovuta dagli enti pubblici soppressi o privatizzati, la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica — imputando la relativa spesa ai capitoli dal 2621 al 2653 della rubrica 15 dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con le stesse modalità si provvede per la liquidazione ed il pagamento delle indennità di anzianità o di buonuscita, ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, per i dipendenti degli enti privatizzati con decorrenza 1° gennaio 1979, per il periodo compreso tra il 1° aprile 1979 e la data di messa a disposizione

dell'ente od amministrazione di destinazione.

Alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di fine servizio, per la parte non ancora corrisposta, nonchè alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale sordomuti cessato dal servizio nel periodo anteriore alla data di messa a disposizione degli enti o amministrazioni di destinazione, si provvede con le stesse modalità indicate nel primo comma.

Per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali e di fine servizio del personale di cui al comma precedente trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni statali, si provvede secondo le modalità indicate nel presente articolo sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni od enti ai quali il personale è stato assegnato.

All'onere derivante dall'applicazione del terzo e quarto comma del presente articolo, valutato per l'anno 1982 in lire 2.100 milioni, si farà fronte con imputazione ai capitoli 2627 e 2653 del citato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il medesimo anno finanziario, i quali potranno essere integrati mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 12.

*(Regolarizzazione delle
posizioni previdenziali)*

Ai fini della regolarizzazione delle posizioni previdenziali del personale di cui alla presente legge per i periodi di paga relativi alla temporanea assegnazione ai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, nonchè del personale degli uffici stralcio degli enti soppressi amministrato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, le somme dovute all'INPS, all'INAIL, alle residue gestioni dell'INADEL nonchè alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ed alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) gestite dalla Direzione generale degli istituti

di previdenza del Ministero del tesoro, sono versate entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con imputazione ai capitoli dal 2621 al 2653 della rubrica 15 dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero alle rispettive gestioni di liquidazione.

Art. 13.

(Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi con trattamento statale e per l'attribuzione delle qualifiche di coordinamento dei livelli differenziati di professionalità)

Al personale degli enti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici previsti per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, nei confronti del personale degli enti interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, esclusi i dipendenti con qualifica di collaboratore e collaboratore tecnico, le graduatorie sono formate sulla base dell'anzianità e del servizio prestato, nell'ultima qualifica ricoperta presso gli enti di provenienza, attribuendo i punteggi di cui all'allegato 5 del predetto decreto.